

**F.I.D.S.**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N. 8/22**  
**Proc.to RGPF 16/21 - RGTF 3/22**

**II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'Angelo – Vice Presidente Relatore

Avv. Roberta Leoni – Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio iscritto al n. RGPF 16/21 e RGTF 3/22 promosso nei confronti del tesserato XXXX

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si apriva un procedimento disciplinare a carico del Sig. XXXX a seguito dell'esposto proveniente dal Segretario Generale FIDS, dal quale si evinceva che l'incolpato aveva partecipato al Congresso on line WDSF del 28.02.2021 pur non essendo in regola con la certificazione delle conoscenze tecniche WDSF e nonostante il diniego dell'ufficio estero.

Dalle indagini svolte dalla Procura Federale era realmente emerso che il Sig. XXXX aveva partecipato al suddetto Congresso, motivo per il quale veniva deferito dinanzi al Tribunale della FIDS.

Nello specifico, si legge nell'atto di deferimento che:



\* la Commissione Nazionale Arbitrale, al fine di evitare la partecipazione di giudici non formati/aggiornati al Congresso WDSF del 28.02.2021, aveva preventivamente comunicato agli interessati l'irregolarità della loro posizione, diffidandoli a non prendervi parte;

\* nonostante tale espresso avvertimento, il Sig. XXXX, appartenente alla categoria dei giudici diffidati, decideva di partecipare ugualmente al Congresso.

Per effetto di tale condotta, veniva addebitata dalla Procura Federale all'incolpato la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 10.1 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale.

In data 30.11.2021 il Sig. XXXX chiedeva formalmente, tramite pec, di poter usufruire del patteggiamento senza incolpazione e dell'ammonizione con diffida.

Tale istanza veniva però respinta perché ritenute incongrua dalla Procura, in base al disposto dell'art. 44 *quater* RGS. Quindi, l'incolpato veniva invitato, tramite pec del 18.02.2022, a formulare entro i successivi sette giorni una nuova richiesta di patteggiamento, che però non veniva inoltrata.

Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, il Tribunale Federale, in persona del Presidente, fissava la discussione per il giorno 29 aprile 2022.

All'udienza del 29.04.22, veniva sentito il Procuratore Federale, che si riportava all'atto di deferimento, insistendo per la declaratoria di responsabilità del tesserato e chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi sei nonché dell'ammenda di € 200,00.

L'incolpato si riportava alla memoria depositata, ammettendo le sue colpe ma chiedendo, al contempo, una riduzione della sanzione.

Il Tribunale all'esito della camera di consiglio decideva, come da dispositivo con riserva di motivazione.

## **MOTIVI**



La Procura Federale contesta al deferito la partecipazione al Congresso on line WDSF del 28.02.2021 in assenza della certificazione delle conoscenze tecniche WDSF e nonostante l'espresso diniego dell'ufficio estero competente.

L'addebito ascrivibile al Sig. XXXX integra la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e del disposto di cui all'art. 10.1 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale.

Il Sig. XXXX, infatti, nonostante non fosse in regola con la certificazione delle conoscenze tecniche WDSF e nonostante il preventivo diniego dell'ufficio estero, decideva comunque di partecipare al Congresso on line WDSF del 28.02.2021 venendo, per effetto di tale condotta a violare l'art. 1 del Regolamento di Giustizia e del disposto di cui all'art. 10.1 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale.

Da quanto sopra, dunque, non vi sono dubbi in ordine alla responsabilità disciplinare dell'incolpato per l'addebito a lui ascritto

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando, nel procedimento 16/21 RGPF e 3/22 RGTF, dichiara XXXX responsabile dell'addebito disciplinare a lui ascritto e, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, lo condanna alla sanzione di mesi 1 di squalifica.

Roma, 29 aprile 2022

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni



**FIDS**  
FEDERAZIONE ITALIANA  
DANZA SPORTIVA



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI